

## **Chiarimenti in merito alle disposizioni regionali relative allo svolgimento dei tirocini extracurricolari in situazioni di emergenza epidemiologica COVID-19**

Visti il D.P.C.M. dell'8/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che ha stabilito misure restrittive per il contenimento del contagio, e in particolare, con riferimento al sistema educativo la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e la limitazione degli spostamenti in entrata, in uscita e all'interno del territorio della Regione Lombardia e di altre Province italiane e i successivi D.P.C.M. del 09/03/2020 che ha esteso tali misure all'intero territorio nazionale e D.P.C.M. dell'11/03/2020 che ha introdotto ulteriori misure restrittive all'esercizio di alcune attività;

Considerato che i tirocini extracurricolari, ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 di Regione Lombardia non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;

Tenuto conto - a seguito della nota del 12/03/2020 di Regione Lombardia recante "Indicazioni per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio curricolare ed extracurricolare in situazioni di emergenza epidemiologica da COVID-19" - che indica come possibili soluzioni da adottare: 1) interruzione del tirocinio a causa dell'impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi; 2) sospensione del tirocinio per il periodo di emergenza epidemiologica; 3) svolgimento del tirocinio in modalità smart working;

si precisa che **la sospensione dello svolgimento dei tirocini extracurricolari nonché l'utilizzo della modalità smart working sono da intendersi fino al 3 aprile 2020**, salvo ulteriori modifiche.

Si specifica, inoltre, che per quanto concerne la sospensione, il tirocinio riprenderà al termine dell'emergenza epidemiologica e che:

- prima della scadenza naturale del tirocinio, l'azienda ospitante dovrà effettuare una Comunicazione Obbligatoria di proroga per il periodo corrispondente alla sospensione;
- il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, nel rispetto della durata massima prevista dalle Linee guida;
- relativamente all'erogazione dell'indennità, durante il periodo di sospensione non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione o eventualmente l'indennità può essere riparametrata se la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, fermo restando il minimo di 300 euro mensili.

Infine, per quanto concerne l'utilizzo della modalità smart working, si ricorda che:

- il soggetto ospitante deve acquisire il parere favorevole del tirocinante e del soggetto promotore;
- il datore di lavoro dovrà prestare attenzione alla copertura assicurativa e impegnarsi ad inoltrare al tirocinante le dovute informazioni sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.